



COMUNE DI MESOCCO

STATUTO COMUNALE

Sommario

I.	Disposizioni generali	4
Art. 1	Il Comune	4
Art. 2	Autonomia	4
Art. 3	Compiti.....	4
Art. 4	Delega	4
Art. 5	Parificazione dei sessi.....	4
Art. 6	Lingua ufficiale.....	4
II.	Diritti politici	4
A.	In generale	4
Art. 7	Diritto di voto e di elezione	4
Art. 8	Competenze elettorali	5
B.	Iniziativa popolare	5
Art. 9	Diritto d’iniziativa.....	5
Art. 10	Nullità	5
Art. 11	Procedura.....	5
C.	Referendum	5
Art.12	Referendum obbligatorio.....	5
Art. 13	Referendum facoltativo.....	6
Art. 14	Procedura per il referendum facoltativo.....	6
D.	Petizioni	6
Art. 15	Diritto di petizione	6
III.	Organizzazione comunale	7
A.	Organi.....	7
Art. 16	Organi	7
B.	Disposizioni generali sulle autorità comunali.....	7
Art. 17	Durata della carica.....	7
Art. 18	Elezioni	7
Art. 19	Motivi di esclusione	7
Art. 20	Incompatibilità di pubblici uffici	8
Art. 21	Motivi di ricusa.....	8
Art. 22	Protocollo, stesura, visione	8
Art. 23	Riesame di decisioni.....	8
Art. 24	Responsabilità	8
Art. 25	Collegialità e riservatezza.....	9
C.	Consiglio comunale	9

Art. 26	Concetto e composizione.....	9
Art. 27	Sedute.....	9
Art. 28	Decisioni.....	9
Art. 29	Competenze.....	9
D.	Municipio	10
Art. 30	Concetto	10
Art. 31	Composizione.....	10
Art. 32	Dicasteri	11
Art. 33	Sindaco.....	11
Art. 34	Sedute.....	11
Art. 35	Decisioni.....	11
Art. 36	Competenze.....	11
Art. 37	Rappresentanza del Comune	12
E.	Consiglio scolastico	12
Art. 38	Concetto e composizione.....	12
F.	Commissione di gestione e revisione	13
Art. 39	Concetto e composizione.....	13
Art. 40	Compiti e competenze	13
IV.	Gestione operativa, finanze, imposte ed altri contributi	13
Art. 41	Amministrazione comunale	13
Art. 42	Principi di gestione finanziaria.....	13
Art. 43	Principi della contabilità.....	14
Art. 44	Composizione del patrimonio	14
Art. 45	Proprietà	14
Art. 46	Imposte, tasse e contributi	14
Art. 47	Contributi di miglioria	14
Art. 48	Patrimonio di godimento.....	14
Art. 49	Patrimonio di godimento che appartiene al Patriziato.....	14
V.	Disposizioni finali	15
Art. 50	Revisione	15
Art. 51	Abrogazione	15
Art. 52	Entrata in vigore.....	15
Art. 53	Ulteriore validità del diritto previgente.....	15
Art. 54	Disposizioni transitorie	15

I. Disposizioni generali

Art. 1 Il Comune

- ¹ Il Comune di Mesocco è un ente territoriale di diritto pubblico.
- ² Esso comprende il territorio garantitogli dalla Costituzione cantonale e la sua popolazione.

Art. 2 Autonomia

- ¹ Nel quadro della legislazione federale e cantonale, il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa.
- ² Entro i limiti della sua competenza legale, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

Art. 3 Compiti

- ¹ Il Comune si occupa dei compiti richiesti dall'interesse della collettività e che non vengono svolti esclusivamente dalla Confederazione o dal Cantone.
- ² Esso promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico ed emana le necessarie disposizioni legislative.
- ³ Collabora inoltre con altri Comuni, con le Regioni e gli altri enti di diritto pubblico, nonché con i privati, con l'obiettivo di adempiere i propri compiti pubblici in modo adeguato ed economico.
- ⁴ Le autorità del Comune informano adeguatamente la popolazione sulla loro attività.

Art. 4 Delega

Il Comune può affidare l'adempimento di determinati compiti a corporazioni di diritto pubblico o di diritto privato, ad istituti, fondazioni o privati. Esso può affidare all'ente esterno nelle forme del diritto pubblico e del diritto privato le parti patrimoniali collegate con il compito affidato. I compiti possono essere assegnati o affidati mediante atto normativo, decisione o contratto.

Art. 5 Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nel presente statuto si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso dello statuto non risulti altrimenti.

Art. 6 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale del Comune è l'Italiano.

II. Diritti politici

A. In generale

Art. 7 Diritto di voto e di elezione

- ¹ Hanno diritto di voto e di elezione tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che sono domiciliate e abitano nel Comune.

² Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

³ Il diritto di voto e di elezione comprende il diritto di votare, di eleggere, di firmare iniziative popolari e richieste di referendum, come pure di essere eletti dagli aventi diritto di voto, fatte salve particolari condizioni di eleggibilità. Per il resto si applica il diritto cantonale.

Art. 8 Competenze elettorali

Gli aventi diritto di voto eleggono:

1. Il Sindaco e gli altri membri del Municipio
2. I membri del Consiglio comunale
3. I membri del Consiglio scolastico

B. Iniziativa popolare

Art. 9 Diritto d'iniziativa

¹ Su richiesta di almeno 130 cittadini aventi diritto di voto, può essere chiesta tramite iniziativa popolare la votazione su oggetti che rientrano fra quelli soggetti a referendum obbligatorio o facoltativo.

² L'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di progetto elaborato o di proposta generica; nel caso della revisione totale dello Statuto comunale solo sotto forma di proposta generica.

Art. 10 Nullità

¹ Un'iniziativa il cui contenuto viola il diritto federale o cantonale è nulla e non viene sottoposta a votazione popolare.

² Il Municipio verifica e decide sulla sua validità. Se il contenuto di un'iniziativa è nullo in tutto o in parte, il Municipio comunica per iscritto la sua decisione al comitato d'iniziativa, indicandone i motivi.

Art. 11 Procedura

La procedura è retta dal diritto cantonale e per il resto viene regolata nella legislazione comunale.

C. Referendum

Art.12 Referendum obbligatorio

Le seguenti questioni comunali sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:

1. L'emanazione, la modifica e l'abrogazione di disposizioni dello statuto comunale.
2. Gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 800'000.--.
3. Gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 150'000.--.
4. La costituzione di fidejussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui che nel caso singolo superano fr. 800'000.--.
5. Gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione supera i fr. 800'000.--.
6. Il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di godimento che vanno oltre la durata di 30 anni e l'esercizio del diritto di riversione ai sensi della legislazione sul diritto delle acque.

7. La consultazione su decisioni del Consiglio comunale concernenti questioni di principio conformemente all'art. 29 A5.
8. La decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale, o sulla relativa adesione.
9. La decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.

Art. 13 Referendum facoltativo

Su richiesta di almeno 80 aventi diritto di voto sottostanno al voto del Popolo:

1. L'emanazione, la modifica e l'abrogazione di leggi e regolamenti comunali.
2. Il consuntivo, il preventivo e la determinazione del tasso fiscale.
3. Gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 300'000.-- e fino a fr. 800'000.--.
4. Gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 70'000.-- e fino a fr. 150'000.--.
5. La costituzione di fidejussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui nel caso singolo superiori a fr. 300'000.-- e fino a fr. 800'000.--.
6. Gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione risulta superiore a fr. 300'000.--, tuttavia non supera fr. 800'000.--.
7. La decisione del Consiglio comunale su crediti suppletivi se e nella misura in cui in questo modo una voce del preventivo viene superata di oltre il 20%, tuttavia almeno oltre fr. 150'000.--.
8. La decisione del Consiglio comunale su crediti aggiuntivi se un credito d'impegno viene superato di oltre il 20%, tuttavia almeno oltre fr. 300'000.--.

Art. 14 Procedura per il referendum facoltativo

¹ Le decisioni soggette a referendum vengono pubblicate all'albo pubblico e sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune, entro sette giorni dalla delibera, con l'indicazione del giorno in cui spira il termine utile di referendum.

² Nella domanda di votazione concernente il preventivo dev'essere indicato quali voci vanno modificate con l'indicazione di massima di come ciò dovrebbe avvenire. Il referendum sul preventivo non è ammesso per posizioni dovute all'applicazione di disposizioni legali obbligatorie in vigore.

³ Il termine per proporre il referendum è di trenta giorni e decorre dal giorno susseguente la pubblicazione all'albo pubblico e sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune. In caso di riuscita la votazione popolare avrà luogo entro tre mesi.

⁴ Il preavviso del Consiglio comunale non è necessario.

D. Petizioni

Art. 15 Diritto di petizione

¹ Il diritto di petizione è garantito.

² Ogni abitante del Comune può presentare alle autorità comunali proposte, richieste e reclami in forma scritta. L'Autorità informa in modo adeguato i richiedenti sulla trattazione dell'istanza.

III. Organizzazione comunale

A. Organi

Art. 16 Organi

¹ Gli aventi diritto di voto formano nella loro totalità l'organo supremo del Comune. Essi esercitano i loro diritti nella votazione alle urne.

² Gli altri organi sono:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio;
- il Consiglio scolastico;
- la Commissione di gestione e revisione.

B. Disposizioni generali sulle autorità comunali

Art. 17 Durata della carica

¹ La durata della carica delle autorità comunali e delle commissioni permanenti è di quattro anni.

² L'entrata in carica ha luogo il 1° gennaio successivo alla nomina. Il Consiglio scolastico entra in carica il 1° agosto successivo alla nomina.

³ I membri sono sempre rieleggibili ad eccezione di quelli della Commissione di gestione e revisione, i quali sono eleggibili al massimo per tre legislature consecutive.

⁴ L'autorità uscente è responsabile del regolare trapasso dei poteri.

Art. 18 Elezioni

¹ L'elezione del Municipio e del Consiglio scolastico ha luogo nel mese di ottobre prima della fine del periodo di carica.

² Il Consiglio comunale viene eletto al più tardi cinque settimane dopo.

³ Le elezioni avvengono secondo il sistema maggioritario.

⁴ Le modalità per la presentazione di candidature, dimissioni e sostituzioni, sono fissate dal regolamento sulle elezioni e le votazioni.

Art. 19 Motivi di esclusione

¹ Non possono far parte contemporaneamente della stessa Autorità quale Municipio, Consiglio scolastico, Commissione di gestione e revisione: coniugi, genitori e figli, suoceri, generi e nuore, fratelli e sorelle, zii e nipoti, cognati, cugini germani, nonni e abiatci, persone che vivono in regime di unione domestica registrata o di convivenza di fatto.

² L'esclusione secondo il cpv. 1 è applicabile anche nei seguenti casi:

1. Autorità

- a) Il segretario, il contabile ed il tecnico comunale nei confronti del Municipio.
- b) Impiegati comunali, rispetto al loro capodiscastero
- c) Docenti di scuola e di scuola dell'infanzia nei confronti dei membri del Consiglio scolastico, escludendo i cugini germani.

d) La Commissione di gestione e revisione nei confronti del Municipio, del segretario comunale, del contabile e del tecnico.

2. Consiglio comunale

Non possono fare parte contemporaneamente del Consiglio comunale parenti e affini in linea diretta, coniugi, fratelli e sorelle, suoceri con nuore e generi, persone che vivono in regime di unione domestica registrata o di convivenza di fatto.

Art. 20 Incompatibilità di pubblici uffici

¹ Un impiegato comunale non può far parte di un'Autorità a lui immediatamente superiore, del Municipio o della Commissione di gestione e revisione. Gli impiegati comunali, esclusi i maestri, possono far parte del Consiglio scolastico.

² Gli impiegati comunali con incarichi superiori al 50% non possono far parte del Consiglio comunale. I docenti possono far parte del Consiglio comunale indipendentemente dal loro grado di impiego.

Art. 21 Motivi di ricusa

¹ Un membro di un'autorità o di una commissione deve ricusarsi durante il disbrigo e la votazione su oggetti per i quali egli stesso ha un interesse personale immediato o l'hanno i suoi parenti fino al grado fissato all'art. 19 cpv. 1, o se altre circostanze lo rendono di parte.

² Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità o la commissione senza il membro interessato.

Art. 22 Protocollo, stesura, visione

¹ Delle sedute del Municipio, del Consiglio comunale e di ogni altra Autorità comunale deve essere tenuto un protocollo dal quale risultino almeno gli estremi delle risoluzioni ed il risultato delle elezioni. Esso deve essere firmato dal protocollista e sottoposto per approvazione alla prossima seduta e quindi firmato dal presidente.

² Ogni avente diritto di voto può prendere visione dei protocolli delle votazioni all'urna e delle sedute di Consiglio comunale.

³ La visione di protocolli del Municipio e delle rimanenti autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.

⁴ Al diritto di presa in visione dei protocolli può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto.

Art. 23 Riesame di decisioni

¹ Le decisioni adottate in votazioni all'urna e dal Consiglio comunale possono essere riesaminate in ogni tempo.

² Sono riservati i diritti di terzi.

³ Se non è trascorso un anno dall'entrata in vigore, per l'entrata in materia è necessaria la decisione con la maggioranza di due terzi.

Art. 24 Responsabilità

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità dello stato.

Art. 25 Collegialità e riservatezza

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni ogni membro di un'autorità comunale deve agire sulla base del principio della collegialità e nel rispetto del segreto d'ufficio.

C. Consiglio comunale

Art. 26 Concetto e composizione

- ¹ Il Consiglio comunale è l'organo legislativo del Comune.
- ² Si compone di 21 (ventuno) membri. Il Consiglio comunale si autocostruisce e emana il proprio regolamento interno.
- ³ Il segretario comunale o il suo sostituto fungono da attuario.
- ⁴ Il Municipio deve presenziare alle sedute del Consiglio comunale e ha voto consultivo.

Art. 27 Sedute

- ¹ Il Consiglio comunale viene convocato dal Municipio ogni qual volta lo ritiene necessario o su domanda di sette consiglieri comunali mediante richiesta scritta al Municipio con l'indicazione degli oggetti da trattare. In quest'ultimo caso, il Consiglio comunale va convocato entro trenta giorni.
- ² Salvo casi eccezionali, l'avviso di convocazione va spedito ad ogni singolo consigliere comunale almeno dieci giorni prima dell'adunanza corredato dall'ordine del giorno e pubblicato all'albo pubblico e sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune.
- ³ Il Municipio è tenuto a formulare un preavviso sulle trattande all'ordine del giorno con un messaggio scritto.
- ⁴ Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche; restano riservate le disposizioni particolari fissate nel regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 28 Decisioni

- ¹ Le decisioni prese sono valide solo se sono presenti almeno tredici consiglieri comunali.
- ² La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
- ³ Ogni consigliere comunale esprime il suo voto per alzata di mano.
- ⁴ Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità in materia di votazioni decide il presidente; per le nomine, la sorte.
- ⁵ Su richiesta di 1/3 dei consiglieri comunali presenti la votazione o la nomina deve essere segreta. A parità di voti la votazione va considerata respinta; per la nomina decide la sorte.
- ⁶ Le decisioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate all'albo pubblico e sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune.

Art. 29 Competenze

Il Consiglio comunale ha le seguenti competenze:

A. Generali

1. Esercita l'alta vigilanza sull'intera amministrazione comunale.
2. Esamina preliminarmente tutti gli oggetti che sottostanno all'approvazione da parte degli aventi diritto di voto, esprimendo il suo preavviso tramite messaggio scritto, riservato quanto previsto all'articolo 14.
3. Esercita il diritto d'iniziativa e di referendum dei comuni conformemente al diritto cantonale.
4. Esercita tutte le competenze attribuitigli da leggi e regolamenti.
5. Decide se effettuare votazioni popolari consultive su questioni di principio.
6. Determina l'Organico comunale generale designando funzioni e competenze.

B. Legislative

1. Emanava, modifica e abroga le leggi ed i regolamenti comunali ad eccezione di quanto di competenza degli aventi diritto di voto in base al presente Statuto o a Leggi superiori.
2. Emanava e modifica le ordinanze e le disposizioni di attuazione di carattere obbligatorio generale e definisce tramite un apposito regolamento la retribuzione di autorità, commissioni e impiegati comunali.

C. Finanziarie

1. Approva il consuntivo comunale con il relativo rapporto di gestione, fatto salvo l'articolo 13 cifra 2
2. Approva il preventivo comunale, fatto salvo l'articolo 13 cifra 2.
3. Determina il tasso d'imposta comunale, fatto salvo l'articolo 13 cifra 2.
4. Stanza per gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum importi superiori a fr. 50'000.—e fino a fr. 800'000.--, fatto salvo l'articolo 13 cifra 3.
5. Stanza per gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 5'000.—e fino a fr. 150'000.--, fatto salvo l'articolo 13 cifra 4.
6. Ha la facoltà di costituire fideiussioni e di decidere su partecipazioni, nonché di concedere mutui nel caso singolo superiori a fr. 50'000.—per un importo fino a fr. 800'000.--, fatto salvo l'articolo 13 cifra 5.
7. Decide su affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione risulta superiore a fr. 50'000.—e non supera i fr. 800'000.--, fatto salvo l'articolo 13 cifra 6.
8. Decidere crediti suppletivi se e nella misura in cui in questo modo una voce del preventivo viene superata di oltre il 10%, tuttavia almeno oltre fr. 50'000.--, fatto salvo l'articolo 13 cifra 7.
9. Decidere crediti aggiuntivi se un credito d'impegno viene superato di oltre il 10% tuttavia almeno oltre fr. 50'000.--, fatto salvo l'articolo 13 cifra 8.
10. Decidere opportuni provvedimenti finanziari, atti a stabilire il pareggio dei conti comunali.

D. Di nomina

1. Nomina tra i suoi membri l'Ufficio presidenziale.
2. Nomina la Commissione di gestione e di revisione e le commissioni permanenti.
3. Nomina i delegati presso altri enti, determinandone eventualmente le competenze. Il mandato di questi delegati corrisponde di regola a quello delle altre Autorità comunali.
4. Nomina altre commissioni con mandato speciale.

D. Municipio

Art. 30 Concetto

Il Municipio è l'Autorità amministrativa e di polizia del Comune.

Art. 31 Composizione

È composto dal Sindaco e da quattro Municipali.

2 Il Municipio si costituisce da sé, designa i capidicastero, i rispettivi sostituti e il Vicesindaco.

3 Il Municipio emana il proprio regolamento interno.

Art. 32 Dicasteri

1 L'amministrazione è dipartimentale ed il Municipio assegna ai suoi membri i vari dicasteri:

1. Amministrazione generale;
2. Finanze e economia;
3. Istruzione pubblica, cultura, sport e tempo libero;
4. Turismo;
5. Territorio, costruzioni e ambiente;
6. Energia elettrica e energie rinnovabili;
7. Polizia, polizia del fuoco, militare e protezione civile;
8. Opere sociali;
9. Forestale, agricoltura e alpi;
10. Acqua potabile, canalizzazioni e depurazione.

2 L'amministrazione generale va assegnata al Sindaco.

3 I rimanenti dicasteri vengono ripartiti fra il Sindaco stesso e gli altri Municipali.

Art. 33 Sindaco

1 Il Sindaco presiede le sedute del Municipio e provvede all'esecuzione delle decisioni prese.

2 Esercita inoltre la sorveglianza su tutti i dicasteri.

3 In casi urgenti egli può adottare, in via provvisoria, le necessarie disposizioni cautelative.

4 In caso di assenza del Sindaco, il Vice Sindaco esercita le sue funzioni.

5 Egli svolge la sua funzione a tempo parziale, in ragione di un minimo del 20% a un massimo del 50%. La retribuzione è regolata nell'ordinanza sul personale del Comune. Il grado d'impiego è determinato dal Municipio.

Art. 34 Sedute

1 Il Municipio si riunisce di regola una volta alla settimana.

2 Su richiesta di uno dei suoi membri possono venire convocate sedute straordinarie.

Art. 35 Decisioni

1 Il Municipio è competente a decidere se sono presenti almeno tre membri.

2 Ogni membro del Municipio deve esprimere il suo voto.

3 In caso di parità di voti decide:

- per le nomine, la sorte;
- per le votazioni, il sindaco.

Art. 36 Competenze

1 Al Municipio spettano le competenze non conferite a un altro organo dal diritto federale, cantonale o del Comune.

2 Al Municipio incombono specialmente le seguenti competenze:

A. Generali

1. L'esecuzione del diritto federale e cantonale, delle leggi e delle ordinanze del Comune, nonché di decisioni degli aventi diritto e del Consiglio comunale.
2. L'amministrazione del patrimonio comunale e cura la gestione di tutti i dicasteri.
3. L'emanazione e la modifica di regolamenti e ordini di servizio interni all'amministrazione.
4. La stipulazione di contratti.
5. La decisione sulla condotta di processi e ricorsi come pure sulla stipulazione di arbitrati e transazioni.
6. La rappresentanza del Comune di fronte a terzi, davanti a tribunali e autorità, ad eccezione delle questioni di competenza del Consiglio scolastico.
7. L'esercizio di compiti di polizia che spettano al Comune e la competenza penale in procedure penali amministrative, se non è di competenza di altra istanza.

B. Finanziarie

1. Allestire, presentare e proporre:
 - a) Il preventivo comunale entro il 20 dicembre dell'anno precedente;
 - b) Il resoconto comunale con il relativo rapporto di gestione al più tardi entro il 30 settembre dell'anno susseguente.
2. Decretare spese uniche non preventivate sino all'importo di fr. 50'000.- una sola volta per lo stesso oggetto, nonché spese che si ripetono annualmente fino a fr. 5'000.-.
3. La costituzione di fidejussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui fino a fr. 50'000.-
4. Acquistare, vendere, permutare e costituire in pegno proprietà fondiarie, nonché costituire e cancellare diritti reali limitati per un valore massimo di fr. 50'000.--.
5. Decidere crediti suppletivi, fatto salvo l'articolo 29. C. cifra 8.
6. Decidere crediti aggiuntivi, fatto salvo l'articolo 29. C. cifra 9.
7. Deliberare lavori di qualsiasi natura come al preventivo e ai crediti stanziati.
8. Stipulare e rinnovare mutui e ogni altro tipo di finanziamento per spese o opere già decretate o già eseguite.
9. Determinare i salari degli impiegati.

C. Nomine

1. Nomina gli impiegati ed il personale ausiliario del Comune, escluse le nomine di competenza di altre Autorità comunali. Il Municipio ha la facoltà di abbinare cariche e funzioni.
2. Nomina un rappresentante del Municipio presso istituzioni, enti o società.
3. Nomina gruppi di lavoro con incarichi particolari temporanei.
4. Propone per la nomina rappresentanti comunali che vengono designati da un'altra istituzione.

Art. 37 Rappresentanza del Comune

Il Sindaco firma in modo vincolante per il Comune unitamente ad un altro membro del Municipio, o al Segretario comunale, o, in sua assenza, al Contabile comunale.

E. Consiglio scolastico

Art. 38 Concetto e composizione

1 Il Consiglio scolastico è l'autorità comunale a cui sottostà la direzione e la sorveglianza dell'educazione e dell'istruzione scolastica del Comune per quanto non sia delegata tramite convenzione o adesione a Corporazioni sovracomunali.

2 Nell'ambito del suo mandato esso agisce in base alle leggi cantonali e comunali in materia di educazione e rappresenta il Comune nelle istituzioni che operano nel settore dell'istruzione.

³ Il Consiglio scolastico si compone di tre membri; esso si costituisce da se. Se lo ritiene necessario il Consiglio scolastico può far capo ad un segretario/protocollista esterno.

⁴ Il Consiglio scolastico emana il proprio regolamento interno.

F. Commissione di gestione e revisione

Art. 39 Concetto e composizione

¹ La Commissione di gestione e revisione è l'Autorità designata dal Consiglio comunale per esercitare il controllo e la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale.

² La Commissione di gestione e di revisione si compone di 5 membri, di cui almeno tre facenti parte del Consiglio comunale.

³ La Commissione di gestione e revisione si costituisce da se. Essa può validamente deliberare alla presenza di almeno tre membri.

⁴ Essa funziona a norma del regolamento interno: l'approvazione dello stesso è di competenza del Consiglio comunale.

Art. 40 Compiti e competenze

¹ La Commissione di gestione e revisione deve controllare tutta l'attività delle Autorità e Commissioni comunali come pure dell'amministrazione comunale compreso la tenuta della cassa, della contabilità e l'osservanza del preventivo.

² Con il consenso del Consiglio comunale, per l'esame del resoconto, essa può far capo a dei periti; quest'ultimi esercitano il mandato a loro affidato in collaborazione con la Commissione.

³ La Commissione di gestione e revisione presenta al Consiglio comunale un rapporto inerente le verifiche effettuate, con rispettive osservazioni. Essa formula le proprie proposte inerenti al consuntivo ed al preventivo.

⁴ Su constatazioni d'importanza secondaria, la commissione di gestione e revisione può presentare un rapporto speciale al Municipio.

IV. Gestione operativa, finanze, imposte ed altri contributi

Art. 41 Amministrazione comunale

¹ L'amministrazione comunale tiene la contabilità, svolge tutte le restanti funzioni amministrative ed esegue le decisioni del Municipio, per quanto ciò non spetti al Sindaco o ai Municipali.

² L'amministrazione comunale è subordinata al Municipio; dal profilo operativo essa sottostà al Sindaco.

³ All'amministrazione possono essere trasferite competenze decisionali tramite deleghe definite esplicitamente in una Legge comunale.

Art. 42 Principi di gestione finanziaria

¹ I mezzi pubblici devono essere impiegati in modo parsimonioso, economico ed efficace.

² A medio termine, la gestione finanziaria deve essere equilibrata.

³ Ogni uscita presuppone una base legale, una decisione di credito e un'autorizzazione di pagamento.

Art. 43 Principi della contabilità

- ¹ La contabilità va tenuta secondo i principi riconosciuti per la contabilità delle finanze pubbliche.
- ² I mezzi vincolati a determinati scopi (fondi, fondazioni e finanziamenti speciali) devono essere separati e gestiti secondo il loro scopo specifico.

Art. 44 Composizione del patrimonio

Il patrimonio del Comune è composto da:

- a) cose destinate all'uso pubblico;
- b) beni amministrativi;
- c) patrimonio di godimento;
- d) beni finanziari.

Art. 45 Proprietà

Il patrimonio del Comune è di proprietà del Comune politico, con riserva delle proprietà del Comune patriziale.

Art. 46 Imposte, tasse e contributi

Il Comune copre il suo fabbisogno finanziario in particolare con imposte, contributi e tasse, nonché con i redditi patrimoniali.

Art. 47 Contributi di miglioria

Se il Comune esegue opere o impianti che procurano a singole persone o a determinati enti immobiliari un vantaggio speciale o un aumento di valore di fondi privati, può, sulla base della legislazione cantonale ed eventualmente di particolari leggi comunali, riscuotere un contributo alle spese dell'opera, proporzionato al vantaggio loro derivante.

Art. 48 Patrimonio di godimento

¹ Il patrimonio di godimento del Comune è destinato ad assicurare l'approvvigionamento di legna alla popolazione ed alla conduzione dei pascoli con il proprio bestiame da parte delle aziende agricole. Per i pascoli disponibili oltre le necessità locali il Comune ne regola l'uso.

² Per la concessione dei godimenti il Comune, può mediante atto legislativo riscuotere le relative tasse o affitti.

³ Il patrimonio ed i diritti di godimento del Comune possono essere lasciati a enti di diritto pubblico o di diritto privato o a privati, nelle forme del diritto pubblico e del diritto privato, per l'uso e l'amministrazione, ma non possono essere ceduti.

⁴ L'assegnazione avviene mediante atto normativo, decisione o contratto.

Art. 49 Patrimonio di godimento che appartiene al Patriziato

L'alienazione dei beni del patrimonio di godimento di proprietà del Comune patriziale è regolata dalla convenzione in materia, accettata dai due Comuni, e dalla Legge cantonale sui comuni.

V. Disposizioni finali

Art. 50 Revisione

Il presente statuto può essere sottoposto in qualsiasi momento ad una revisione parziale o totale.

Art. 51 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente statuto vengono abrogati lo statuto del 18 maggio 1999, comprese le modifiche susseguenti dello stesso, e tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme dello statuto.

Art. 52 Entrata in vigore

Questo statuto entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Art. 53 Ulteriore validità del diritto previgente

¹ Gli atti normativi decisi da un'autorità non più competente, o nel corso di una procedura non più valida, rimangono in vigore.

² La modifica di questi atti normativi si conforma al presente statuto comunale.

Art. 54 Disposizioni transitorie

¹ Le Autorità comunali da eleggersi nel 2014 per la legislatura che inizierà il 1° gennaio 2015 e il 1° agosto 2015 (Consiglio scolastico) verranno elette in base all'art. 26 cpv. 2 del nuovo statuto (21 consiglieri comunali) e art. 17 cpv. 1 del nuovo statuto (legislatura di 4 anni)

² Il periodo di carica del Consiglio scolastico in carica al momento dell'approvazione del presente statuto scade al 31 luglio 2015.

³ Il periodo di carica dei membri della Commissione di gestione e revisione precedenti l'entrata in vigore del presente statuto non vengono computati nell'ambito del limite di eleggibilità previsto all'articolo 17.

Così deciso dall'Assemblea comunale del 20 agosto 2014.

Approvato dal Governo cantonale secondo decreto no. 865 del 9 settembre 2014.

APPENDICE

Panoramica delle competenze finanziarie per spese non vincolate

	Municipio	Consiglio comunale	Consiglio comunale con possibilità di Referendum facoltativo	Popolo Referendum obbligatorio
Nuove uscite un tantum	da 0 a 50'000	da 50'001 a 300'000	da 300'001 a 800'000	da 800'001
Nuove uscite annuali ricorrenti	da 0 a 5'000	da 5'001 a 70'000	da 70'001 a 150'000	da 150'001
Fideiussioni, partecipazioni, concessione di mutui	da 0 a 50'000	da 50'001 a 300'000	da 300'001 a 800'000	da 800'001
Acquisto, vendita, permuta, pegno di proprietà fondiaria	da 0 a 50'000	da 50'001 a 300'000	da 300'001 a 800'000	da 800'001
Crediti suppletivi al preventivo	da 0 a 50'000	da 50'001 a 150'000	da 150'001	--
Crediti aggiuntivi su un singolo oggetto (credito d'impegno)	da 0 a 50'000	da 50'001 a 300'000	da 300'001	--

Le spese vincolate non sottostanno alle competenze finanziarie riportate nello specchio e sono escluse dal referendum obbligatorio. Nella determinazione delle competenze finanziarie va tenuto conto del costo totale del progetto, anche se questo viene finanziato su più anni.